

DCO 437/2020/R/gas

Revisione dei criteri di riconoscimento del gas non contabilizzato (GNC) sulle reti di trasporto

Commenti e proposte Anigas

Milano, 24 novembre 2020

PREMESSA

ANIGAS formula le proprie osservazioni agli orientamenti delineati nel documento di consultazione (di seguito DCO) 347/2020/R/com dell'Autorità relativamente alla revisione dei criteri di riconoscimento del gas non contabilizzato (GNC) sulle reti di trasporto.

OSSERVAZIONI GENERALI

In linea di principio, l'attuale criterio di riconoscimento del GNC di cui all'articolo 8 della regolazione tariffaria per il servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione – Allegato A alla delibera 114/2019/R/gas e s.m.i (RTTG), basato sulla media mobile dei 4 anni precedenti, consente di compensare implicitamente, negli anni successivi, il maggiore onere sostenuto dall'impresa maggiore di trasporto per l'acquisto dei quantitativi di GNC in eccesso rispetto a quelli riconosciuti, o il maggiore ricavo ad essa riconosciuto in caso di quantitativi effettivi inferiori a quelli riconosciuti.

L'entità di tale compensazione implicita è strettamente correlata all'andamento del GNC effettivo nel corso degli anni. Nel caso in cui la media dei quantitativi di GNC registrati fosse sostanzialmente stabile nel tempo, pur a fronte di oscillazioni annuali, tale compensazione sarebbe di fatto completa.

In termini generali, Anigas segnala la necessità che siano svolti ulteriori approfondimenti e analisi delle possibili cause dell'avvenuto rilevante incremento del quantitativo di GNC sulla rete di trasporto, sotto l'attento monitoraggio dell'Autorità, prima di procedere ad una eventuale revisione dei criteri tariffari. Laddove queste analisi fossero già state svolte, sarebbe opportuno rendere disponibili i dettagli degli esiti di questi approfondimenti, al fine di meglio comprendere la portata del fenomeno e le linee di intervento più efficaci al suo contenimento.

In uno scenario di crescita del GNC, come quello ultimamente osservato, una parte dei quantitativi di GNC non risulta riconosciuta alle imprese di trasporto, determinando, per gli anni in cui si è verificata la crescita, un onere per le imprese di trasporto non coperto dal sistema tariffario.

Le risultanze degli studi effettuati da Snam, così come presentate nella consultazione, non risultano sufficienti a chiarire la causa dell'incremento dei volumi di GNC registrati negli ultimi anni, di gran lunga superiori a quelli registrati negli anni precedenti. Né si ritiene che le possibili cause individuate, come la vetustà dei misuratori non di proprietà dell'impresa maggiore, siano in grado di giustificare in maniera esaustiva la natura della repentina crescita dei volumi di GNC.

Nello specifico, ad avviso di Snam, la vetustà dei misuratori volumetrici e venturimetrici negli impianti di riconsegna non di proprietà dell'impresa maggiore, contribuirebbe in misura significativa alla determinazione del GNC positivo nel bilancio della rete di trasporto. Posto che la vetustà non può spiegare l'impennata dei volumi di GNC in quanto dovrebbe avere un effetto progressivo nel tempo e non improvviso, in ogni caso Anigas ritiene che l'effetto dispiegato dalla stessa prescinda dall'assetto proprietario dei misuratori, il cui contributo alla determinazione del GNC rimane indifferente sia se di proprietà dei trasportatori sia se di proprietà di terzi

In ogni caso, qualora fosse dimostrato, e nella misura in cui ciò avvenisse, che le cause dell'incremento del GNC registrato negli ultimi anni siano imputabili all'obsoleta progettazione delle linee di misura e/o da una cattiva gestione delle stesse non di proprietà dell'impresa di trasporto, riteniamo che le considerazioni rappresentate da Arera nel DCO siano ragionevoli e che sia condivisibile la proposta di revisione dei criteri di riconoscimento del GNC onde evitare che le imprese di trasporto siano eccessivamente penalizzate per cause ad esse non imputabili, mantenendo al contempo un incentivo al contenimento dei livelli di GNC in capo alle medesime.

Si ribadisce quindi che l'eventuale revisione del criterio di riconoscimento dei costi del GNC non possa prescindere da una puntuale valutazione delle effettive cause che generano tali incrementi nei volumi. Una volta determinate in maniera chiara le cause dell'incremento dei volumi di GNC, e qualora si dovesse procedere alla revisione del criterio di riconoscimento dei relativi costi, si dovrebbe, in ogni caso, tenere conto dalla prospettata revisione dell'assetto dell'attività di misura, prevedendo meccanismi di aggiornamento del criterio di riconoscimento del GNC che tengano conto degli interventi di adeguamento che verranno operati sui sistemi di misura e dell'esito dell'attività di acquisizione degli impianti di misura condotta dall'impresa maggiore di trasporto.

In questo contesto e in relazione alla problematica in esame, risulta ancora più urgente che l'Autorità sottoponga a consultazione i propri orientamenti per il riassetto dell'attività di misura del gas.

OSSERVAZIONI AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

S 1. Osservazioni in merito alle possibili cause dell'incremento del GNC.

In termini generali, Anigas condivide la necessità che siano svolti ulteriori approfondimenti e analisi delle possibili cause dell'avvenuto rilevante incremento del quantitativo di GNC sulla rete di trasporto, sotto l'attento monitoraggio dell'Autorità.

Posto che nel DCO è riportata una serie limitata di dati storici sull'andamento del GNC e l'assenza del dato relativo all'anno 2016, l'incremento del GNC appare repentino a decorrere dall'anno 2017 (in precedenza i valori hanno segno alternato e inferiore al valore riconosciuto ai fini tariffari) e pertanto difficilmente ascrivibile ad una improvvisa obsolescenza degli impianti di misura.

L'attuale criterio di riconoscimento del GNC responsabilizza implicitamente l'impresa di trasporto a far svolgere controlli, verifiche e ispezioni sulla congruità degli strumenti di misura di proprietà dei clienti finali laddove, sulla base dei dati in suo possesso, ci fossero elementi tali da far suscitare dubbi in merito alla corretta gestione dei medesimi, posta la necessità di garantire che le misure del gas in entrata e uscita dalla rete di trasporto rispondano a predefiniti canoni di accuratezza ed affidabilità attraverso una responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione di tale attività.

Qualora fosse dimostrato, e nella misura in cui ciò avvenisse, che le cause dell'incremento del GNC registrato negli ultimi anni siano imputabili all'obsoleta progettazione delle linee di misura e/o da una cattiva gestione delle stesse non di proprietà dell'impresa di trasporto, riteniamo che le considerazioni rappresentate da Arera nel DCO siano ragionevoli e che le imprese di trasporto non debbano essere penalizzate per cause ad esse non imputabili. In ogni caso prima di procedere ad una revisione dei criteri tariffari si ritiene opportuno individuare le cause che hanno determinato il trend crescente dei volumi di GNC. Infatti solo in uno scenario in cui non sia possibile fermare la crescita tendenziale di questi volumi avrebbe senso adottare una revisione dei metodi tariffari.

S 2. Osservazioni in merito alle proposte di revisione dei criteri di riconoscimento e di congruaggio del GNC.

Si rimanda alle osservazioni generali.

Fermo restando anche quanto affermato in risposta allo spunto di consultazione precedente, si ritiene che il criterio di riconoscimento del GNC debba mantenere un incentivo al contenimento dei livelli di GNC e al contempo ridurre il rischio in capo alle imprese di trasporto.

S 3. Osservazioni in merito ad una possibile alternativa al meccanismo proposto che renda l'esposizione complessiva pari a valori predefiniti distinti sulla base di classi di scostamento tra GNC effettivo e GNC riconosciuto e non come funzione lineare di un corrispettivo unitario applicato al tale scostamento.

S 4. Osservazioni in merito alle modalità e alle tempistiche per i conguagli.

Le ipotesi sulle modalità e le tempistiche per i conguagli illustrati nel DCO appaiono condivisibili, ivi compreso l'ipotesi di mantenere invariati, per un determinato periodo temporale, i parametri rilevanti per il calcolo del valore CM^{GNC} al fine di perseguire una maggiore stabilità e certezza nel riconoscimento tariffario.

S 5. Osservazioni in merito alla futura evoluzione dei criteri di riconoscimento del GNC

Si rimanda alle osservazioni generali.

Una volta implementato il processo di riassetto dell'attività di misura, i criteri di riconoscimento dei costi del GNC dovranno essere aggiornati per tener conto degli interventi di adeguamento operati sui sistemi di misura e dell'esito dell'attività di acquisizione degli impianti di misura condotta dall'impresa maggiore di trasporto, prevedendo maggiore responsabilizzazione dell'impresa di trasporto.